



**COMUNE DI LEGNANO**  
**Settore 3° Assetto e Gestione del Territorio**  
Servizio Mobilità Territoriale Ambiente e Verde Privato  
*Ufficio Ambiente Verde Privato*

Legnano, 17/06/2008

**ORDINANZA N°480**

**Oggetto: ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica – Piccioni urbanizzati – Pulizia, disinfestazione degli immobili e misure di impedimento delle soste abituali o permanenti.**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- ✚ l'elevata presenza di piccioni negli ambienti urbani può costituire un serio fattore di rischio per la salute pubblica, in quanto i loro escrementi sono ricettacolo di infezioni che possono anche essere trasmesse all'uomo;
- ✚ la proliferazione degli stessi risulta favorita dalla possibilità di trovare alimentazione, ricovero notturno e luoghi riparati adatti alla riproduzione;
- ✚ i sottotetti degli immobili lasciati liberamente accessibili ai volatili rappresentano luoghi dove questi fattori trovano piena espressione, tanto da diventare spesso veri luoghi di allevamento;
- ✚ il problema debba essere affrontato in maniera generale in quanto la presenza di piccioni non risulta confinata ad un'area specifica, ma risulta diffusa sull'intero territorio comunale;

**Attesa** la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una azione di contenimento della popolazione aviaria nel territorio comunale, e di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**Visti:**

- ✚ la nota della A.S.L. di Legnano (ex USSL n° 34 – Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela Salute Luoghi di Lavoro – U.O. Igiene Pubblica) del 02.04.1997 prot. n° 3108, nostro prot. n° 13216 del 08.04.1997, con la quale si propone una bozza di ordinanza contenente misure rivolte a limitare la proliferazione dei piccioni nell'abitato e a ripristinare o assicurare il mantenimento delle condizioni di igienicità degli edifici nei quali si riscontra la presenza di piccioni;
- ✚ gli artt 3.1.11, 3.2.10 e 3.2.11 del vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- ✚ l'art 32 della Legge n° 833/1978 "Istituzione del S.S.N." che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- ✚ l'art 12 della Legge Regionale n° 64/1981 "Attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale";

✚ l'art 160 del DPR n° 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

✚ l'art 50 del D. Lgs n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

### **ORDINA**

ai proprietari e agli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio comunale, e a chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili utilizzati dai piccioni per la nidificazione e per lo stazionamento, di provvedere, a propria cura e spesa a:

- ✚ schermare con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura che, consentendone l'accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili;
- ✚ installare ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
- ✚ di provvedere alla regolare pulizia di ogni luogo di proprietà evitando l'accumularsi di escrementi degli animali in questione ed alla disinfestazione delle zone colonizzate.

### **RICORDA**

Che ai sensi della propria Ord. n° 347/1998 è vietato alimentare i piccioni presenti sul territorio comunale.

### **AVVERTE CHE**

Il Comando di Polizia Locale e i competenti uffici dell'ASL della Provincia di Milano n.1 sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza e assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge;

gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dall'art 7 bis del D. Lgs n° 267/2000;

### **INFORMA**

Che la presente ordinanza è notificata mediante pubblicazione di copia all'Albo Pretorio Comunale per almeno 30 (trenta) giorni e affissa su manifesti informativi per 30 giorni;;

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4, della Legge n° 241/1990, contro il presente atto è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R della Regione Lombardia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

**IL SINDACO**  
**(dott. Lorenzo Vitali)**